

Decreto del 12 febbraio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore che
versa in stato di sovraindebitamento presuppone, come pure si
desume dalla
disposizione di cui all'art. 14 *quinquies* della l. n. 3 del
2012, che
la domanda di liquidazione soddisfi integralmente i requisiti
di cui all'art.
14 *ter* della legge medesima.

Deve ritenersi che, ai fini dell'integrazione del requisito di
cui alla
lett. a), relativo, da un lato, all'indicazione della *causa*
dell'indebitamento e, dall'altro, alla *diligenza* impiegata dal
debitore nell'assumere obbligazioni, sia necessario offrire al
giudice una
relazione particolareggiata. Sicché, in mancanza di
quest'ultima, per il primo
aspetto, non è sufficiente il generico riferimento allo stato
di crisi del
settore di mercato in cui operano le società amministrate o
partecipate dal
debitore; mentre, per il secondo aspetto, la mole e la natura
delle esposizioni
del debitore possono essere sintomatiche, di per sé stesse, di
un difetto di
diligenza nell'assumere obbligazioni.

Infine, la documentazione prodotta dal proponente, di cui alla lett. c) dell'art. 14 *ter*, ai fini dell'ammissibilità della domanda, nonché del giudizio di completezza e attendibilità, di cui alla lett. e) della disposizione medesima, deve consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, in una prospettiva di sviluppo temporale tendenzialmente riferibile al quinquennio.

*Principi applicati in ipotesi di accoglimento di reclamo avverso il decreto di apertura del procedimento di liquidazione previsto agli artt. 14 *ter* e seguenti della l. n. 3 del 2012.*

(Massima a cura di Marika Lombardi)